

ORIGINALE



Deliberazione n° 34
in data 27/04/2016

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2016

L'anno **Duemilasedici**, e questo dì **27** del mese di **Aprile**, alle ore 18:00, nella Residenza Comunale, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
1.	TONDI FABRIZIO		X
2.	VENTRESCA LUCA	X	
3.	PAGANINI MANUELA	X	
4.	FREGOLI CINZIA	X	
5.	FLORI STEFANO	X	
6.	VITI GIACOMO	X	
7.	SABATINI MASSIMO	X	
8.	COPPI SIMONA	X	
9.	GORI GIACOMO	X	
10.	MORELLINI FEDERICA		X
11.	CASTRO ROSARIO	X	
12.	TONDI ANDREA		X
13.	TONDI ANGELA	X	
		10	3

Presiede l'adunanza la Sig.ra PAGANINI MANUELA nella sua qualità di Vice Presidente, assistita dal Segretario Comunale Dott. D'AVINO MICHELE incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

, ,

ORIGINALE

Deliberazione n° 34 in data 27/04/2016

Il Vice Sindaco, Manuela Paganini, introduce il sesto argomento iscritto all'ordine del giorno inerente la determinazione della TARI per l'anno 2016. Sottolinea come la ripartizione dei costi è stata effettuata dall'Amministrazione avendo cura di favorire le utenze non domestiche, a vantaggio quindi delle attività produttive.

In assenza di interventi da parte dei Consiglieri, il Vice Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta all'ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti: 10. Favorevoli: 8, Contrari: 2 (I Consiglieri Castro Rosario e Tondi Angela).

Successivamente il Vice Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 10. Favorevoli: 8, Contrari: 2 (I Consiglieri Castro Rosario e Tondi Angela).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. del 6 Dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTA la Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016) ed in particolare:

- il comma 26 che cita: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto*

2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

CONSIDERATO che la tariffa é composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

TENUTO CONTO che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che il comma 683 della citata Legge di Stabilità stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 33 in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario per l'anno 2016;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del Piano Finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27 Marzo 2007 con la quale é stato approvato il "Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto in data 1 Marzo 2016 del Ministero dell'Interno che differisce al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del d.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

Consiglieri presenti e votanti: 10. Favorevoli: 8, Contrari: 2 (I Consiglieri Castro Rosario e Tondi Angela).

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
 - 77,50 % per le utenze domestiche;
 - 22,50 % per le utenze non domestiche;
- di approvare la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, pari ai seguenti tassi di copertura dei costi:
 - 75,00 % per le utenze domestiche;
 - 25,00 % per le utenze non domestiche;
- di approvare per le utenze domestiche, per l'anno 2016, i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione delle parti fisse e variabili della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero dei componenti	Ka	Kb
1 componente	0,86	1
2 componente	0,94	1,6
3 componente	1,02	2
4 componente	1,1	2,2
5 componente	1,17	2,9
6 componente	1,23	3,4

- di approvare per le utenze non domestiche, per l'anno 2016, i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti con le tabelle 3a) e 3b), di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, così come risulta nel prospetto seguente:

N°	Categoria di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq anno
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,52	4,82
02	Cinematografi e teatri	0,43	3,93
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,48	4,4
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78	7,12
05	Stabilimenti balneari	0,56	5,15
06	Esposizioni e autosaloni	0,45	4,07
07	Alberghi con ristorante	1,08	12,31
07B	Agriturismi con ristorante	1,08	11,13
08	Alberghi senza ristorante	1,02	9,39
08A	Case vacanza, Affittacamere e Agriturismi senza ristorante	1,02	8,60
09	Case di cura e riposo	1,18	10,88
10	Ospedali	1,26	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,22	11,23
12	Banche e istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,07	9,86
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	1,2	11,03
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario	0,79	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,34	12,27
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista	1,05	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe :		

	falegname, idraulico, fabbro ed elettricista	0,74	7,95
19	Carrozzeria, autofficina ed elettrauto	0,87	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	5,57
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,25	45,08
23	Mense, birrerie e hamburgerie	3,5	32,2
24	Bar, caffè e pasticcerie	2,45	33,10
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,92	17,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,92	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,9
28	Ipermercati di generi misti	1,73	15,86
29	Banchi di mercato generale alimentare	5,03	46,25
30	Discoteche e night club	1,29	11,82

di approvare la tariffa fissa unitaria e la tariffa variabile unitaria per le utenze domestiche e non domestiche sulla base dei sopra indicati coefficienti;

- per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura minima é determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata al giorno maggiorata del 50%;
- di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti: Consiglieri presenti e votanti: 10. Favorevoli: 8, Contrari: 2 (I Consiglieri Castro Rosario e Tondi Angela).

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

EC/

ORIGINALE

Deliberazione n° 34 in data 27/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
PAGANINI MANUELA

IL Segretario COMUNALE
Dr. D'AVINO MICHELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico istituzionale di questo Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D'AVINO MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 27/04/2016

- E' divenuta esecutiva il , decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 134 – comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D'AVINO MICHELE